

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 382 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Peraro, Toniolo, Pipitone, Tiozzo, Franchetto, Ruzzante, Caner, Bond, Bozza, Pettenò, Bassi e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 novembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2013, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge mira ad ampliare l'applicazione della legge regionale 15/2012: “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali”, rimediando ad un errore tecnico accusato durante la votazione della legge stessa. In quella sede non fu messo in votazione un emendamento proposto dal consigliere Peraro che prevedeva di aggiungere tra i destinatari dei contributi previsti dalla legge anche le associazioni.

Infatti le associazioni dei familiari delle vittime della strada come anche molte altre associazioni ONLUS, sono realtà importanti e operative sul territorio regionale, che si pongono l'obiettivo di fermare le stragi stradali e dare sostegno e giustizia ai superstiti. Provvedono inoltre ad un'importante opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle scuole sul territorio attraverso campagne, convegni, manifestazioni e ogni altra forma di attività su temi inerenti o collegati a quello della sicurezza stradale.

In particolare con il presente progetto di legge si intende consentire anche alle associazioni (quali, ad esempio, quelle dei familiari delle vittime) di presentare specifici progetti e quindi ottenere la concessione di contributi per la realizzazione di interventi ed attività per la sicurezza e l'educazione stradale.

Nello specifico la legge si compone di un solo articolo che prevede di aggiungere la parola “associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti” agli altri destinatari di contributi in materia di educazione alla sicurezza stradale.

La Prima Commissione consiliare, ha esaminato il progetto di legge nella seduta del 19 novembre 2013 ha concluso i propri lavori, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, Federazione della Sinistra veneta-PRC.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 68 della legge regionale n. 15/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Contributi a favore di iniziative pubbliche.

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici e alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture